

Sent. n. 168/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78984/pensioni militari
del registro di Segreteria.

TRA

il Sig. XX (C.F. omissis), nato
a omissis il omissis, residente in omissis, Viale
omissis, rappresentato e difeso
dall'Avv. Francesco Paolo Mastrovito del Foro di
Novara (C.F. MSTFNC71B06E986C), ed elettivamente
domiciliato, giusta procura speciale allegata al
ricorso, presso il suo studio sito in Novara, Via
Cerruti, n. 17, che chiede di ricevere le comunicazioni
relative al presente giudizio a mezzo fax al n.
0321/1692201 o a mezzo posta certificata
all'indirizzo:
avvfrancescopaolomastrovito@pec.ordineavvocatinovara.

it;

ricorrente-

CONTRO

- l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale –, con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita n.

21 – in persona del legale rappresentante pro tempore;

- resistente - non costituito;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 17 aprile 2024, celebrata con

l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola

Venanzini, nessuno è comparso per le parti del

giudizio;

FATTO

1. Parte ricorrente ha depositato il ricorso e, in esecuzione dell'ordinanza in data 12 ottobre 2023, n. 145, di questo giudice che ha disposto la rinnovazione della notificazione, ha notificato il ricorso medesimo ed il decreto di fissazione udienza alla controparte.

2. In data 30 ottobre 2023, il legale di parte ricorrente ha depositato mediante il Sistema Giudico atto di rinuncia agli atti del giudizio, in pari data e notificato via pec lo stesso giorno alla

controparte.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, dopo avere correttamente instaurato la lite con la controparte, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere a seguito dell'adempimento spontaneo da parte dell'I.N.P.S..

Detto atto di rinuncia, è stato correttamente notificato alla parte resistente.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S., che non si è costituito sebbene ritualmente intimato.

3. La controparte, non costituendosi, non ha accettato la rinuncia.

Pertanto, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 110 c.g.c. in quanto la rinuncia del ricorrente non è stata accettata dalla parte resistente.

4. Tuttavia, la rinuncia, ancorché non accettata, assume, però, rilievo ai sensi dell'art. 100 c.p.c., richiamato dall'art. 7, comma 3, c.g.c., in quanto il ricorrente ha manifestato il venir meno dell'interesse ad agire, venendosi così ad integrare una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse

da parte del ricorrente, che comporta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso (in tal senso, Cdc, sez. giur. Lazio, 31.1.2022, n. 79), con conseguente definizione della lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

5. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale (tali sono le questioni relative alla carenza di interesse e all'improcedibilità: cfr. Cdc, sez. II app., 29.8.2019, n. 301), ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese del giudizio.

6. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'I.N.P.S.;
- dichiara improcedibile il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17
aprile 2024.

IL GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA